

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA **16.07.2018**

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DIGNITA': IN VIGORE DAL 14.07.2018

*E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 13.07.2018 il Decreto Legge n. 87 del 12.07.2018. Le nuove disposizioni sono quindi **in vigore dal 14.07.2018**, giorno successivo alla sua pubblicazione. Confermate le novità oggetto della nostra circolare del 5 luglio scorso, **alla quale si rimanda**. Di seguito la sintesi delle principali novità introdotte.*

DECRETO LEGGE 12.07.2018 N.87 – IN VIGORE DAL 14.07.2018

Il decreto interviene su licenziamenti, delocalizzazione, lavoro somministrato e lavoro a termine. In particolare, per quanto riguarda il **contratto a tempo determinato**, vengono introdotte limitazioni al suo utilizzo:

- ✓ il tetto massimo di durata di un contratto a termine tra medesimi datore di lavoro e lavoratore, comprensivo di proroghe e rinnovi e inclusi i periodi di somministrazione, **è ridotto da 36 a 24 mesi**;
- ✓ è limitato a 12 mesi il limite di durata di un contratto a termine **senza causali**, senza cioè dover addurre delle motivazioni specifiche per poterlo stipulare;
- ✓ in caso di durata superiore a 12 mesi, anche per effetto di proroghe o di rinnovi, **è obbligatoria la presenza di una specifica causale** da indicare nel contratto che dovrà derivare da:
 - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
- ✓ sono **ridotte da 5 a 4 le proroghe** possibili nell'arco della durata massima di 24 mesi;
- ✓ è innalzato **da 120 a 180 giorni** il termine di decadenza a favore del lavoratore per impugnare il contratto a termine.

Le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14.07.2018) e **ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso** alla data di entrata in vigore.

Al **contratto di somministrazione (interinali)** è applicata la disciplina del contratto a termine, a esclusione della disciplina sui limiti massimi di contingimento e del diritto di precedenza.

In tema di licenziamenti giudicati illegittimi viene elevata da un **minimo di 6 mensilità** (in precedenza 4) ad un **massimo di 36 mensilità** (in precedenza 24) l'**indennità risarcitoria** prevista dal decreto legislativo 23/2015 (tutele crescenti). Questa modifica è applicabile alle imprese con più di 15 dipendenti mentre rimangono invariati (da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mensilità) i limiti per le aziende inferiori a 15 dipendenti.

Rimandando, per i dettagli, al contenuto della nostra circolare del 5 luglio scorso, si resta ora in attesa dell'iter parlamentare per l'approvazione in legge del provvedimento, anticipando che sono fin d'ora annunciate modifiche e correttivi.

A disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

(Studio Professionisti
Associati S.S.)